

sul ricorso 8852-2016 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A. C.E. 00471850016, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO, giusta delega in atti;

- ricorrente

- contro Tizio DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato BARBARA PICCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO LANZA, giusta delega in atti;

- controricorrente

- avverso la sentenza n. 5143/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2015 R.G.N. 4706/13; udita la **relazione** della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per inammissibilità in subordine rigetto del ricorso; udito l'Avvocato SCANU TERESINA CESIRA; udito l'Avvocato PICCINI BARBARA. PROC. nr. **08852/2016**

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con sentenza nr. 721 del 2013, pronunciando sul ricorso proposto il 27.6.2011 da DANIELE Tizio nei confronti di TELECOM ITALIA spa, annullava la sanzione disciplinare della sospensione per giorni tre del novembre 2008 e rigettava la domanda di impugnativa del **licenziamento** per giusta causa irrogato il 10.3.2009; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da TELECOM ITALIA spa, condannava il **lavoratore** al pagamento di C 194.608,50. Con sentenza del 15.6.2015-14.10.2015 (nr. 5143/2015), la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame principale proposto dal **lavoratore**, rigettato quello in via incidentale interposto da TELECOM ITALIA spa ed in conseguente riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'illegittimità del **licenziamento** e condannava la **società** al pagamento di C 311.361,00 a titolo di indennità supplementare e di C 138.382,66 a titolo di indennità di preavviso; respingeva, per l'effetto, la domanda riconvenzionale proposta dalla **società**.

La vicenda - che solo rileva in questa sede - ha riguardato la contestazione al **lavoratore** - dirigente e responsabile, all'epoca dei fatti, dell' Area Territoriale Sales Consumer Nord Est - di una condotta irregolare in merito

all'**applicazione** della procedura cd. " rivalutazioni di magazzino" che, secondo le indagini aziendali, aveva portato all'accredito di somme non dovute in favore di alcune **società** commerciali partner, in quanto relative a giacenze di prodotti di telefonia mobile, in realtà non esistenti.

La Corte di appello osservava che la prospettazione della parte datoriale era fondata su **messaggi** di posta **elettronica** di " dubbia valenza **probatoria**" nonché su **dichiarazioni** provenienti da soggetti direttamente coinvolti nella vicenda e quindi inattendibili perché interessati ad un certo esito della lite.

La Corte distrettuale concludeva per l'accertamento di illegittimità del recesso, in quanto, in difetto di riscontri certi che dimostrassero il diretto coinvolgimento del **lavoratore** nella procedura irregolare di rivalutazione, la PROC. nr. **08852/2016** responsabilità che andava a configurarsi era di natura oggettiva, connessa cioè esclusivamente alla posizione dirigenziale ricoperta. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la **società** TELECOM ITALIA spa, affidato a sei motivi; ha resistito con controricorso Tizio DANIELE. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cd. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi

1. Con il primo motivo si denuncia - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 e

4 - **violazione** dell'art. 132 cod.proc.civ; motivazione inesistente - ai sensi dell'art. 360 nr.

5 - ; **violazione** e falsa **applicazione** dell'art. 7 L. 300/70 - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 -. Si contesta alla Corte di appello di Roma di aver accolto uno dei motivi dell'appello principale (illegittimità del **licenziamento** per **violazione** del diritto di difesa) senza nulla motivare al riguardo.

2. Con il secondo motivo, si censura - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 e nr.

4 - la **violazione** dell'art.112 cod.proc.civ. e - ai sensi dell'art. 360 nr.

3 - la **violazione** e falsa **applicazione** degli artt. 2702 e 2712 cod.civ. Osserva TELECOM che la sentenza impugnata fonda la illegittimità del **licenziamento** su due ordini di argomentazioni: la " dubbia valenza **probatoria** " delle e-mail aziendali e la inattendibilità dei testimoni che, in quanto coinvolti nella vicenda concreta, avrebbero avuto **interesse** ad attribuire ad altri le responsabilità dell'accaduto. Con particolare riferimento ai **messaggi** di posta **elettronica**, la corte territoriale esclude la valenza **probatoria** dei **documenti** sul presupposto di una possibilità astratta di alterazione, non trattandosi di corrispondenza **elettronica** certificata o sottoscritta con firma digitale che garantisce l'identificabilità dell'autore e la sua integrità ed immodificabilità.

La **società** critica, in parte qua, la **statuizione** del giudice di merito che, nella sostanza, ha messo in dubbio l'autenticità dei contenuti delle e-mail, laddove una tale deduzione non era stata introdotta dal **lavoratore** in primo grado; il Caio si era, infatti, limitato ad affermare che i contenuti delle PROC. nr. **08852/2016** stesse non potevano "essere conoscibili" e, solo in replica alla riconvenzionale, aveva precisato di non aver ricevuto le e-mail in oggetto; infine, in sede di gravame - quindi tardivamente -, aveva dedotto la manomissione dei **documenti**.

3. Con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ. - si deduce la **violazione** dell'art. 414 cod. proc. civ., per aver il giudice di merito dato rilevanza, sia pure in maniera indiretta, a circostanze non ritualmente allegate.

4. Con il quarto motivo si censura - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ - **violazione** e falsa **applicazione** degli artt. 2730 e 2735 cod. civ e dell'art. 115 cod. proc. civ. nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ - l'omesso esame di un fatto decisivo. Si assume che la Corte di appello ha errato nel ritenere che le **dichiarazioni** dei testi erano sorrette da un **interesse** personale; le deposizioni erano state rese al collega responsabile del procedimento di audit, mentre un eventuale **interesse** poteva sopraggiungere solo in seguito alla richiesta di corresponsabilità avanzata dalla difesa del **lavoratore**; le **dichiarazioni** assumevano, dunque, il valore di una confessione.

5. Con il quinto motivo si censura - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la **violazione** e falsa **applicazione** dell'art. 2119 cod.civ. per non aver la Corte di merito esattamente individuato la responsabilità attribuita al **lavoratore**.

6. Con il sesto motivo si denuncia - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - la **violazione** dell'art. 246 cod.proc.civ ; si contesta che la sentenza non si è pronunciata sul motivo di gravame avente ad oggetto la **statuizione** di primo grado di ritenuta incapacità a testimoniare dei testi intimati da TELECOM.

Esame dei motivi

. Possono essere preliminarmente esaminati i motivi successivi al primo.

7. I motivi secondo e terzo vanno trattati congiuntamente, involgendo entrambi la valutazione di inefficacia **probatoria** delle e-mail aziendali.

La questione posta all'attenzione della corte non configura una **violazione** dell'art. 112 cod. proc. civ.PROC. nr. **08852/2016** Il vizio di "ultra" o "extra" petizione, in **relazione** al quale viene in rilievo l'art. 112 cod. proc. civ., risulta configurabile se il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; non in **relazione** al giudizio di valutazione del materiale probatorio - seppure erroneo - espresso dal giudice di merito.

La critica, in **relazione** agli artt. 2702 e 2712 cod. civ., si arresta, invece, già sul piano dell'inammissibilità. Come è noto, la parte che denunci, con il ricorso per cassazione, il pregresso e implicito riconoscimento o disconoscimento di **documenti** - e di detta circostanza lamenta la mancata od inadeguata valutazione ad opera del giudice di merito - ha l'onere di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto dell'atto e di indicare da quali altri elementi sia possibile trarre la conclusione che tali **documenti** non siano stati disconosciuti (cfr. Cass.17.05.2007 nr. 11460 e, in motivazione, Cass. 13.6.2017 nr 14654). Ciò in quanto l'**interesse** ad impugnare, con ricorso per Cassazione, discende dalla possibilità di conseguire, attraverso l'annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole; a tal fine, è però necessario che sia indicata in maniera adeguata la situazione di fatto della quale si chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice del merito ed asseritamene sbagliata. Nel caso concreto, parte ricorrente non riporta il contenuto delle e-mail e neppure trascrive compiutamente gli atti difensivi del **lavoratore**, limitandosi a riportare alcuni passaggi del ricorso introduttivo e di una memoria depositata in primo grado.

La censura è, in ogni caso, infondata.

Il **messaggio** di posta **elettronica** è riconducibile alla categoria dei **documenti** informatici, secondo la definizione che di questi ultimi reca l'art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. nr. 82 del 2005 ("**documento informatico**: il **documento** elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"), riproducendo, nella sostanza, quella già contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR nr. 445 del 2000.PROC. nr. **08852/2016** Quanto all'efficacia **probatori** dei **documenti** informatici, l'art. 21 del medesimo D.Lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del cod. civ. solo al **documento** sottoscritto con firma **elettronica** avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005, l'idoneità di ogni diverso **documento informatico** (come l'e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in **relazione** alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

La decisione impugnata non mette in discussione la sussistenza di una corrispondenza relativa all'indirizzo di posta **elettronica** del dipendente, sicché è da escludere una **violazione** dell'art. 2712 cod.civ.

La sentenza della corte territoriale esclude, piuttosto, che i **messaggi** siano riferibili al suo autore apparente; trattandosi di e-mail prive di firma **elettronica**, la **statuizione** non è censurabile in **relazione** all'art. 2702 cod.civ. per non avere i **documenti** natura di scrittura privata, ai sensi del citato art. 1 D.Lgs 82/2005. Infine, non vi è alcuna specifica

argomentazione in ordine alla asserita **violazione** dell'art. 414 cod.proc.civ., indicata nella rubrica ma non sviluppata nel motivo.

8. Il quarto motivo è infondato.

La **violazione** degli artt. 2730 e 2735 cod. civ - norme che disciplinano la confessione - è inconferente rispetto al decisum.

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Nel caso di specie, si discute di **dichiarazioni** provenienti da terze persone - testimoni nel processo - che la Corte di appello ha giudicato inattendibili, per un coinvolgimento nella vicenda concreta; la valutazione di attendibilità e credibilità dei testi involge apprezzamenti di fatto ed è censurabile come vizio di motivazione. Neppure vengono in rilievo profili di **violazione** dell'art. 115 cod. proc. civ.; una questione di malgoverno dell'art. 115 cod.proc.civ. può porsi solo allorché il ricorrente allegghi che il giudice di merito: - abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di PROC. nr. **08852/2016** fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge;

- abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici. Nessuna di tali situazioni è rappresentata nel motivo scrutinato.

Il vizio di motivazione - pure prospettato con il motivo in esame - non configura l'ipotesi introdotta dal novellato testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, limitata alla devoluzione di un "fatto storico", non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).

9. Inammissibile è il quinto motivo. Parte ricorrente, pur formalmente denunciando la **violazione** dell'art. 2119 cod.civ., nella sostanza, deduce l'omesso esame di un fatto storico, consistente in uno dei due titoli di responsabilità attribuiti al dipendente e posto, in via alternativa, a fondamento del **licenziamento**. E' la stessa TELECOM che nell'illustrazione del motivo (pag. 16 del ricorso) afferma che a fondamento del recesso sono posti due fatti (storici): il recesso sarebbe stato giustificato sia in ragione di un diretto coinvolgimento del **lavoratore** nel procedimento di rivalutazione, in **relazione** al quale si riscontravano le irregolarità sia, comunque, a cagione del ruolo ricoperto nell'ambito dell'organizzazione della **società** e, dunque, per culpa in vigilando.

Tale secondo " fatto" non sarebbe stato adeguatamente valutato dalla Corte di appello.

Il vizio andava, allora, veicolato attraverso il nr. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.; tuttavia, la censura, a prescindere dalla esatta qualificazione, difetta di specificità ai sensi degli artt. 366, co. 2, nr. 6 e 369, co.2, nr. 4 cod.proc.civ.; parte ricorrente ha omesso di allegare e depositare la contestazione disciplinare.

10. Le censure di cui al sesto motivo - per come genericamente sviluppate (non è infatti dedotto di quali testi si tratta, se diversi ed ulteriori rispetto a coloro per i quali la corte di appello ha espresso il giudizio di inattendibilità) - restano assorbite dalle considerazioni espresse in **relazione** al quarto motivo. PROC. nr. **08852/2016**

11. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del primo motivo, per difetto di **interesse** della parte ricorrente.

La sentenza impugnata ha accolto la domanda del **lavoratore** sulla base di due rationes decedenti: - **violazione** del diritto di difesa,

- mancanza di giusta causa.

La **statuizione** divenuta definitiva è autonomamente idonea a sorreggere il decusum; dall'eventuale accoglimento delle ulteriori ragioni di ricorso non potrebbe dunque derivare la cassazione della sentenza con conseguente difetto di **interesse** alla **società** ricorrente al relativo esame. Conclusivamente il ricorso va respinto.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore imp